

Tribunale di Teramo, Ordinanza 15 giugno 2006.
Campi elettromagnetici e pericolo per la salute pubblica

Il reclamo proposto dall'Enel è risultato fondato, sicché l'ordinanza impugnata deve essere integralmente revocata.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., gli odierni reclamati, tutti abitanti in zone dei Comuni di Tortoreto e Sent'Omero attraversate dall'elettrodotto in questione, affermavano di avere il fondato timore [più suffragato dalla mancata adozione della procedura di VIA (Valutazione di impatto ambientale)] che l'attivazione dell'impianto, per la sua ubicazione e potenza nonché per la presenza di altro elettrodotto al servizio della ferrovie dello Stato, avrebbe potuto determinare, in conseguenza dell'esposizione a campi magnetici, effetti nocivi sulla salute, con rischio di contrarre gravi patologie tumorali (ed in particolare leucemie infantili), come poteva evincersi da alcuni studi epidemiologici Condotti dall'ISPELS nel 1998 (per esposizioni a valori compresi tra 0,5 e 1 microtesla) e dall'Agenzia Nazionale per la ricerca sul cancro nel 2000. Aggiungevano che i limiti di esposizione stabiliti dal d.p.c.m. 23 aprile 1992 (100 microtesla) e dal successivo d.p.c.m. 8 luglio 2003 (3 microtesla) non erano sufficienti a garantire la tutela della salute, come affermato anche da varia giurisprudenza di merito, dovendosi ritenere pericolose le immissioni superiori alla soglia di 0,2 microtesla.

Con l'ordinanza impugnata, il giudice di prime cure, ritenendo non individuabile per le immissioni elettromagnetiche un limite obiettivo di normale tollerabilità, ha concesso l'invocata tutela cautelare muovendo dal presupposto che tale stato d'incertezza non può giustificare la negazione della tutela ai cittadini che lamentino il rischio di una lesione alla propria salute, in forza del principio di precauzione sancito all'art. 174, paragrafo 2, trattato istitutivo dell'Unione Europea, richiamato da diversi giudici di merito che avevano ritenuto pericolose, e quindi vietato, le immissioni di onde elettromagnetiche prodotte da elettrodotti anche a bassa frequenza ovvero con valori medi pari a 0,2-0,4 microtesla.

Ritiene il Collegio che, al fine di una corretta impostazione della problematica in esame, sia innanzitutto necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.

Con particolare riguardo agli elettrodotti, viene in rilievo il d.p.c.m. 23 aprile 1992, il quale ha stabilito all'art. 4, il limite di 100 microtesla per l'induzione elettromagnetica, imponendo, all'art. 5, il rispetto della distanza non inferiore ai 26 metri dai fabbricati. Tale normativa, nel corso del tempo, è stata oggetto di vivaci critiche in quanto ritenute inadeguate alla tutela dai rischi cd. « di lungo periodo », dipendenti da esposizione prolungata, con riferimento al pericolo di contrarre patologia cancerogena soprattutto infantile.

Successivamente, è entrata in vigore la legge n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettacici magnetici ed elettromagnetici), finalizzata alla protezione della salute dagli effetti sia acuti che di lungo periodo, con la quale il legislatore, tenuto conto delle scarse conoscenze scientifiche in ordine agli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche anche a bassa frequenza, ha fatta una scelta di maggiore cautela, richiamando espressamente il cd. principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea. Con la suddetta legge quadro, è stata dettata una disciplina generale di tutela che si articola su tre livelli di protezione: 1) limiti di esposizione; 2) valori di attenzione; 3) obiettiva di qualità, rimettendo la determinazione quantitativa di tali parametri ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e stabilendo, fino all'emanazione di detto decreto, l'applicazione dei parametri fissati dal d.p.c.m. del 1992.

In data 8 luglio 2003 è stato emanato il decreto attuativo della legge quadro, il quale stabilisce: 1) il limite di esposizione — posto a tutela degli effetti acuti o a breve termine — nella misura di 100 microtesla (art. 3, comma 1); 2) il valore di attenzione — posta a tutela dai possibili effetti a lungo termine nella misura di 10 microtesla che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (valore da raggiungere nei tempi e nei modi previsti dalla legge e cioè attraverso risanamenti da ultimarsi entro 10 anni dall'entrata in vigore della legge quadro; 3) l'obiettivo di qualità da applicare agli impianti di nuova realizzazione — con esclusione quindi dell'elettrodotto in questione — determinato nella misura di 3 microtesla.

Nel caso di specie risulta incontroverso (cfr. anche ctp prodotta dal l'Enel) che sono stati rispettati, non sono i valori previsti dall'art. 4 del d.p.c.m. 23 aprile 1992, ma anche tutti i limiti posti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, sia con riferimento ai limiti di attenzione (10 microtesla, cui occorre far riferimento per valutare la conformità di impianti di nuova costruzione alla normativa vigente) che l'obiettivo di qualità (3 microtesla).

Orbene, tenuto conto che le vigenti disposizioni (ed in particolare il d.p.c.m. 8 luglio 2003) sono ispirate al principio di maggiore precauzione nella tutela della salute (anche rispetto ai limiti indicati dalla Commissione Internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti) e definiscono limiti cautelativi sulla scorta di parametri scientifici riferiti a fattori di rischio non riscontrati ma solo ipotizzati, ritiene il Collegio che il rispetto, nel caso concreto, non solo del valore di attenzione di 10 microtesla (adottato con il citato d.p.c.m. 2003 a tutela dei possibili effetti a lungo termine sulla salute) ma anche dell'obiettivo di qualità di 3 microtesla, escluda la ricorrenza dei presupposti per la concessione di provvedimenti cautelari inibitori, soprattutto in assenza di comprovate situazioni di pericolo, tali da giustificare una disapplicazione dei limiti stabiliti dalla legge.

Non si ignora l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione 27 luglio 2000, n. 9893) seconda cui, nell'ottica di una lettura evolutiva dell'art. 844 c.c. (finalizzato alla protezione non solo di diritti reali ma anche del di ritto alla salute), è ammissibile la pronuncia inibitoria qualora sia possibile accertare la sussistenza di un pericolo per la salute umana (ritenendosi sufficiente, per il danno da inquinamento da onde elettromagnetiche sotto il profilo del flesso casale causale, il serio pericolo di danno), con l'ulteriore rilevante affermazione della non esaustività ai fini del giudizio di liceità della condotta, del rispetto dei limiti di esposizione fissati da atti normativi secondari (nel caso di specie affrontato da Cass. 9893/2000, si trattava dei limiti previsti dal d.p.c.m. del 1992), dovendosi ritenere sicuramente illecita una condotta contrastante con detti limiti, ma non necessariamente lecite una condotta che vi si uniformi, spettando al giudice di merito accertare in concreto se l'esposizione al fattore inquinante, ancorché si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario, sia pericolosa per la salute, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite in quel momento.

Tuttavia, se è vero che i limiti imposti dalla normativa statale di settore possono, nel singolo caso concreto, ritenersi non esaustivi per la tutela della salute, nel caso di specie il rispetto del limite di 3 microtesla previsto in via cautelativa dal d.p.c.m. del 2003 appare adeguato, non potendosi considerare illecite tali immissioni elettromagnetiche in assenza di prova della sussistenza di un serio pericolo di danno per la salute.

Ed invero, allo stato delle conoscenze scientifiche, non vi è alcuno studio che attesti seriamente la pericolosità dell'esposizione ai campi elettromagnetici, neppure per valori superiori a quelli previsti dal d.p.c.m. del 2003 e la letteratura proveniente dalle più autorevoli istituzioni sanitarie pubbliche e private consente di affermare che non vi è prova identificata della pericolosità dell'induzione elettromagnetica a ridotta intensità (in tale senso, cfr. la raccomandazione del 12 luglio 1999 dell'Unione Europea, le affermazioni contenute nelle linee guida IRPA/INIRC — organizzazione internazionale di cui è conosciuta dall'Organizzazione mondiale per la sanità — del 1989, nella comunicazione ICNIRP (commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti) del 1 maggio 1993, nella relazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 1998, nella nota del Ministero della Sanità del 29 giugno 1996).

Pertanto, a fonte di una sorgente irradiante (come l'elettrodoto in questione) che generi campi con intensità inferiore ai valori di attenzione e con forme all'obiettivo di qualità previsti dal decreto attuativo della legge quadro 38/2001, in assenza di una prova positiva di pericolosità di esposizioni eccedenti detti valori (che nel caso concreto è mancata non essendo stato dimostrato che l'esposizione prolungata ai valori di campo elettrico di 3 microtesla comporti un giustificato e ragionevole pericolo per la conservazione della salute, esponendo i residenti ad

una determinata e specifica situazione di rischio), non si può dare ingresso ad una tutela cautelare inibitoria.

Tanto più che i limiti fissati dalla normativa di settore esprimono, sulla base di valutazioni scientifiche provenienti da autorità istituzionalmente competenti, il risultato di una mediazione tra i rischi e le utilità connesse all'esercizio di un servizio pubblico essenziale (erogazione di energia elettrica), con la conseguenza che, in assenza di prova positiva della pericolosità dell'impianto conforme ai parametri normativi vigenti, l'accoglimento della tutela inibitoria si risolverebbe in un'arbitraria invasione nelle scelte operate dal legislatore (nel medesimo senso cfr. sentenza Trib. Milano n. 10009/2003; ordinanza Trib. Padova depositata in data 1° marzo 2005; ord. Trib. Firenze in data 14 aprile 2005; sent. Trib. Treviso n. 1669/2006; sentenza Corte di Appello di Napoli depositata in data 25 marzo 2005 ed altre).

Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del reclamo proposto dall'Enel, l'ordinanza emessa dal Giudice Unico presso la sezione distaccata di Giulianova in data 4 novembre 2005 deve essere revocata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dall'Enel s.p.a. e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal Giudice Unico presso la sezione distaccata di Giulianova in data 4 novembre 2005.